



# COMUNE DI S. STEFANO DI CAMASTRA

(Provincia Messina)

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA  
ADERENTE ALL'ENTE PARCO DEI NEBRODI  
COMUNE D'EUROPA

Ordinanza n° 12 /2024

**OGGETTO:** Ordinanza Sindacale contingibile e urgente per pulizia fondi confinanti o limitrofi alla sede ferroviaria sul territorio del Comune di S. Stefano di Camastra (ME)-Applicazione all'art.52 del D.P.R. 753/1980 ss.mm.ii.

## IL SINDACO

**VISTA** la nota della RFI-Rete Ferroviaria Italiana-Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane- Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Palermo- S.O. Unità Territoriale di Palermo, n.UA 12/12/2023-RFI-VDO-DOIT.PA.UT\PEC\P\2023\000143, introitata agli atti di questo Ente il 12/12/2023 al prot.gen. n.13706, con la quale a seguito di attività di vigilanza linea condotte dal personale di esercizio della scrivente Società lungo la porzione di tracciato ferroviario intersecante il territorio di giurisdizione di Codesto spettabile Ente in indirizzo, è stata rilevata la presenza di diffuse situazioni di potenziale criticità nei riguardi della sicurezza dell'esercizio ferroviario determinate dalla mancata osservanza da parte dei proprietari, conduttori e/o detentori a qualsiasi titolo di fondi confinanti o limitrofi alla sede ferroviaria delle disposizioni normative di cui all'art.52 del D.P.R. 753/1980 ss.mm.ii.;

**VISTO** che, in considerazione dell'accertato stato di potenziale pregiudizio per la sicurezza della circolazione ferroviaria e tenuto conto dei delicati risvolti che potrebbero determinarsi nei riguardi della pubblica incolumità e sicurezza all'occorrenza di possibili eventi anomali, si richiede l'adozione di Ordinanza Sindacale contingibile e urgente, ai sensi dell'art.54 del D.Lgs. n. 267/2000, con l'imposizione dell'obbligo a tutti i proprietari, conduttori e/o detentori a qualsiasi titolo di fondi confinanti o limitrofi alla sede ferroviaria il rigoroso adempimento alle disposizioni normative sopra richiamate, nonché di voler porre in essere le previste azioni di vigilanza e controllo atte ad assicurare l'effettiva ottemperanza al provvedimento emanato da parte di tutti i cittadini interessati.

**VISTO** quanto disposto al Titolo III del D.P.R. N.753/80 inerente la "Disciplina delle separazioni delle proprietà laterali dalla sede ferroviaria a di altri servizi di trasporto, delle servitù e delle attività di terzi in prossimità della sede ferroviaria ai fini della tutela della sicurezza dell'esercizio", con particolare riferimento alle prescrizioni di cui agli articoli 42,44,47,52,55,56 del citato decreto ed in particolare, agli articoli 52 e 55 che così recitano:

Art.52: "Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante ed opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi. Muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50.

Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due. Nel caso il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, da ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. A richiesta del competente ufficio lavori compartimentali felle F.S., per le Ferrovie dello Stato, o del competente ufficio M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei.....";

Art. 55: "I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale....;

### CONSIDERATI

- I rischi di possibile caduta di alberi, soprattutto di alto fusto che, non rientrando nei limiti delle distanze di cui al D.P.R. 753/80, possono invadere la sede ferroviaria, con conseguente pericolo della circolazione ferroviaria, per i viaggiatori e comunque grave interferenza sulla regolarità stessa;
- Pericolo d'incendio delle aree adiacenti la sede FS, che può provocare oltre ad interferenza

con la circolazione ferroviaria, possibile prorogazione degli incendi, qualora proveniente alla sede ferroviaria, ad aree più vaste;

**RITENUTO** opportuno richiamare l'attenzione dei titolari delle proprietà limitrofe alla sede ferroviaria, ivi comprese le proprietà di questa Amministrazione Comunale, relativamente alle disposizioni normative sopra citate;

**CONSIDERATA** l'urgenza di provvedere in merito, al fine di prevenire e/o eliminare un potenziale pericolo a tutela della pubblica e privata incolumità;

**VISTO** l'art. 59 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773;

**VISTO** l'art. 54 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. di cui al Dlgs 267/2000 e s.m.i.;

## **ORDINA**

A tutti i proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo di fondi confinanti con la sede ferroviaria nel territorio del Comune di S. Stefano di Camastra (ME), nell'ambito delle proprie fasce di rispetto, di **provvedere** ad eliminare i fattori di pericolo per caduta alberi, ramaglie, terriccio e pericolo di incendio e loro prorogazione, come descritti dagli artt. 52 e 55 del D.P.R. 753/80, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio del Comune, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la circolazione dei treni;

## **DISPONE**

La presente Ordinanza verrà pubblicata:

Sul sito internet istituzionale del Comune di S. Stefano di Camastra;

All'albo pretorio online del Comune di S. Stefano di Camastra;

Inoltre dovrà essere trasmessa:

alla Prefettura di Messina;

a tutte le forze dell'Ordine operanti sul territorio;

a R.F.I.-Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane-Unità Territoriale di Palermo;

## **RENDE NOTO**

Che ai trasgressori della presente ordinanza sarà inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi degli artt. 38 e 63 (e successive modifiche art.32 L.689/81 E S.M.I.) E DEL d.p.r. 753/80, salvi e non pregiudicati i necessari adempimenti ai sensi dell'art.650 del codice penale.

Il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Le Forze dell'Ordine, ciascuna per quanto di competenza, sono incaricate di far rispettare la presente Ordinanza.

## **INFORMA**

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR territorialmente competente nel termine di 60 giorni o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o della piena conoscenza di esso.

Santo Stefano di Camastra 15/05/2024

